

PRIMO PIANO

Regulatory



LA UE BOCCIA LA NORMATIVA ITALIANA SUI GIOCHI

La decisione di ieri della Corte di Giustizia europea potrebbe avere un effetto a catena

La Corte di Giustizia Ue ha dichiarato non conforme al diritto comunitario la normativa italiana in materia di giochi e scommesse, nell'assetto conseguente all'espletamento delle gare c.d. "Bersani" del 2006.

La sentenza, uscita ieri ed espressamente riferita al solo caso del bookmaker Stanley, prende il nome di Costa Cifone (C-72 e C-77/2010), intermediari del bookmaker Stanley, assistiti dagli avvocati **Daniela Agnello** per gli aspetti penali e **Alessandra Piccinini** per gli aspetti amministrativi. Le conclusioni della decisione, secondo i legali coinvolti, avranno effetti su centinaia di cause amministrative pendenti dinanzi a vari Tribunali amministrativi regionali e su altrettante cause penali, tutte riferite a intermediari del bookmaker Stanley.

La Corte di Giustizia si è espressa indicando che:

- 1) gli articoli 43 Ce e 49 Ce, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell'Unione, una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti;
- 2) gli articoli 43 Ce e 49 Ce devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest'ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara;
- 3) risulta dagli articoli 43 Ce e 49 Ce, dal principio di parità di trattamento, dall'obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall'articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'aggiudicatario della concessione per giochi d'azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

Secondo la Corte di Giustizia, quindi, l'operatore Stanley ha un titolo di legittimazione di origine comunitaria esattamente equivalente alla concessione rilasciata in Italia dalla amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, essendo stato illegittimamente discriminato dapprima dalle gare per l'assegnazione delle concessioni espletate nel 1999 e, successivamente, nel 2006.

notizia integrata (il 17/02/2012, ore 17,54)

Lo studio legale De Berti Jacchia Franchini Forlani ha assistito Stanleybet nella causa pregiudiziale Costa e Cifone con i partner Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova e Fabio Ferraro, specializzati nel settore dei giochi e scommesse. La Corte di giustizia ha accolto le osservazioni dei legali, evidenziando, in particolare, che le procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni delle scommesse sportive espletate in esecuzione del Decreto Bersani non hanno sanato l'illegittima esclusione di Stanley dalle gare CONI del 1999, impedendole l'accesso al mercato.

toplegal.it 17/02/2012